

Rep. n. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì-Cesena

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE,  
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO  
PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019,  
IVI COMPRESI IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, L'ACCERTAMENTO  
E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE PREVIGENTI TOSAP/COSAP, IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
DEL COMUNE DI SANTA SOFIA.

CIG: [REDACTED]

Valore contratto euro [REDACTED] (euro [REDACTED])  
oltre IVA al 22%

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventicinque, il giorno [REDACTED] del mese di [REDACTED], alle  
ore [REDACTED], presso l'ufficio del Segretario Comunale ubicato nella  
sede municipale del Comune di Santa Sofia (FC), in piazza G.  
Matteotti 1, - innanzi a me [REDACTED], Segretario Comunale del  
Comune di Santa Sofia, nominato dal Sindaco con Decreto n. 2 del  
17/01/2025, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,  
autorizzato a rogare i contratti nella forma pubblica  
amministrativa del Comune di Santa Sofia ai sensi dell'art. 97 del  
TUEL, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6-bis

L. 241/1990 e dell'art. 6 e 14, comma 2, DPR n. 62/2013, senza

l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il

mio consenso - si sono costituiti i seguenti Signori della cui

identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale

ufficiale rogante sono personalmente certo:

-                     , nato/a a            il                      - C.F.

                    , domiciliato/a per la carica presso il

Municipio di Santa Sofia in Piazza Matteotti 1, che interviene nel

presente atto, in nome e per conto del Comune di Santa Sofia (C.F.

80008900401 - P.IVA 00672390408), nella sua qualità di Responsabile

del Settore II - Servizio Finanziario, nominato/a dal Sindaco con

Decreto n. 3 del 31/01/2025, competente alla stipulazione dei

contratti dell'Ente ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. 267/2000 e di

idonea dichiarazione resa ai sensi degli art. 6-bis L. 241/1990,

artt. 6 e 14, comma 2, DPR n. 62/2013, art. 16 D.Lgs. n. 36/2023 -

di seguito nel presente atto denominato "Comune";

E

Il/La Sig./Sig.ra            nato/a a            il                      - C.F.

                    , in qualità di legale rappresentante della

ditta                      con sede legale in                     , Via

                    , Partita IVA (C.F.)                     , di seguito

"appaltatore" o "impresa";

PREMESSO CHE:

	- con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore	
	Finanziario n. 243 del 16/12/2022 è stato affidato in concessione	
	per gli anni 2023 e 2024 il servizio di accertamento e riscossione	
	coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale di	
	cui alla legge n. 160/2019, e delle previgenti TOSAP/COSAP, Imposta	
	Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche	
	Affissioni;	
	- con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore	
	Finanziario n. 288 del 12/12/2024 è stata disposta la proroga	
	tecnica del suddetto servizio per il periodo dal 16/12/2024 al	
	15/06/2025 alle medesime condizioni contrattuali, tecniche ed	
	economiche del contratto in scadenza, limitatamente al tempo	
	strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;	
	- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/09/2024	
	avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI	
	GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX ART. 1, COMMA 816, L	
	160/2019", si è disposto di procedere all'affidamento in	
	concessione a ditta idonea della gestione del servizio di	
	accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale mediante	
	procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, delegando la	
	Centrale Unica di Committenza (CUC) presso l'Unione di Comuni della	
	Romagna Forlivese all'espletamento della procedura di affidamento;	
	- con la delibera n. 514 del 17/12/2020 dell'Autorità Nazionale	
	Anticorruzione (ANAC), veniva rilasciato parere di precontenzioso	

	in cui l'Autorità osserva che, affinché un servizio si possa	
	ricondere al modello della concessione, è necessario il	
	trasferimento del rischio operativo, riferito alla possibilità che,	
	in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e	
	ai ricavi oggetto della concessione incidano sensibilmente	
	sull'equilibrio del piano economico finanziario; viene altresì	
	evidenziato che l'assenza di un prezzo al mercato, l'inelasticità	
	della domanda all'aggio praticato, il carattere prevalentemente	
	strumentale dell'attività prestata dall'agente della riscossione e	
	l'entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno	
	propendere per la natura di appalto di tali affidamenti, e ciò in	
	quanto non sembra rinvenibile il trasferimento del cd. "rischio di	
	domanda", ossia il rischio che la domanda dei servizi sia superiore	
	o inferiore al previsto, dal momento che la domanda di tali servizi	
	proviene dagli enti locali e non dai privati, soggetti all'imposta;	
	infine, non sussiste in capo ai privati la facoltà di scegliere se	
	avvalersi o meno di quel servizio, dal momento che gli stessi	
	soggiacciono a tale servizio, trattandosi appunto di imposte e/o	
	tasse che devono essere versate in presenza dei presupposti di	
	legge; per tali motivi non sembra, quindi, sussistere neppure il	
	rischio sul lato dell'offerta, ossia il rischio che la fornitura di	
	servizi non corrisponda alla domanda;	
	- il servizio è qualificabile come attività strumentale di supporto	
	tecnico-amministrativo all'esercizio della potestà impositiva	
	dell'ente, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.lgs. 15	

	dicembre 1997, n. 446, e non integra un servizio pubblico locale ai	
	sensi del D.Lgs. 201/2022 avente ad oggetto "Riordino della	
	disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica",	
	pertanto la predetta deliberazione consiliare n. 43 del 23/09/2024	
	deve essere interpretata non quale esercizio di una competenza	
	esclusiva del Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. e), del TUEL, ma	
	come atto meramente ricognitivo e/o di indirizzo politico;	
	- con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore	
	Finanziario n. [REDACTED] del [REDACTED] è stata adottata la decisione a	
	contrarre per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento	
	e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale	
	(CUP), ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019,	
	nonché delle precedenti imposte sostituite TOSAP/COSAP, ICP, DPA	
	mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e	
	criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto	
	qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. 36/2023, con	
	l'attribuzione di 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti	
	all'offerta economica sulla base del minor aggio offerto rispetto a	
	quello posto a base di gara del 20,50%;	
	- con determinazione del Responsabile dell'ufficio Centrale Unica	
	di Committenza (CUC) dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese,	
	cui aderisce il Comune di Santa Sofia, si è provveduto ad	
	aggiudicare in maniera definitiva ed efficace, ai sensi dell'art.	
	17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto a favore di	

\_\_\_\_\_ , con sede \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ , C.F. e P.IVA

\_\_\_\_\_ . Ribasso percentuale offerto pari al \_\_\_\_\_ %

corrispondente ad un importo contrattuale complessivo di euro

\_\_\_\_\_ (IVA esclusa, oneri per la sicurezza e costi della

manodopera inclusi). I costi aziendali per la sicurezza sono

indicati pari a € \_\_\_\_\_. La stima della manodopera indicata

dal concorrente è pari ad euro \_\_\_\_\_ ed il CCNL applicato è

\_\_\_\_\_ ;

- sono state esperite le verifiche sul suddetto operatore

economico, al fine di attestare il possesso dei requisiti e

l'assenza dei motivi di esclusione, ai sensi degli articoli 94 e

seguenti del D.Lgs. 36/2023, le quali hanno dato esito positivo;

- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il

Responsabile del Settore Finanziario ha provveduto a prendere atto

del predetto affidamento e contestualmente all'impegno di spesa per

euro \_\_\_\_\_ , Iva 22% compresa, a favore dell'operatore

economico \_\_\_\_\_ , giusti impegni contabili nn.

\_\_\_\_\_ ;

- ai sensi degli artt. 53, 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023,

l'impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di

euro \_\_\_\_\_ a mezzo Polizza Fideiussoria n.

\_\_\_\_\_ , conforme allo schema-tipo \_\_\_\_\_ di cui al D.M.

193/2022, rilasciata da \_\_\_\_\_ ;

- l'impresa ha stipulato apposita polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da

\_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 10 del CSA, per la

copertura da responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni, necessaria a garantire idonea copertura di qualsiasi danno e/o infortunio possano a chiunque derivare, a persone e cose proprie e/o di terzi, inclusi i danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione dell'impiantistica affissionale, in dipendenza dell'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento, che dovrà coprire l'intero periodo contrattuale, con un massimale pari a euro [REDACTED];

- l'impresa ha presentato la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del presente contratto, acquisita con prot. n. [REDACTED] del [REDACTED];

Tutto ciò premesso, i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto del contratto**

1. Il Comune di Santa Sofia affida all'impresa convenuta [REDACTED] - che accetta senza riserva alcuna - lo svolgimento nel territorio comunale del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, ivi compresi il servizio delle pubbliche affissioni, il servizio di accertamento e riscossione delle previgenti TOSAP/COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché tutte le attività di riscossione coattiva relative alle entrate sopra indicate.

	2. l'appaltatore deve eseguire il servizio con la massima	
	puntualità, esattezza e sollecitudine, osservando tutti gli impegni	
	assunti, garantendo l'efficienza e la perfetta funzionalità su	
	tutto il territorio comunale.	
	3. L'appaltatore è individuato quale soggetto contro cui proporre	
	il ricorso e gli altri atti previsti dalla legge in materia di	
	contenzioso tributario in tutti i gradi del giudizio.	
	4. L'appaltatore si obbliga a curare direttamente tutti gli	
	adempimenti necessari trasmettendo al Comune copia dei ricorsi,	
	delle controdeduzioni elaborate e delle decisioni sui ricorsi	
	emanate dai competenti organi.	
	5. Al fine di assicurare una razionale ed efficiente organizzazione	
	del servizio, nell'interesse degli utenti e per il prestigio della	
	pubblica amministrazione, l'appaltatore assume con la	
	sottoscrizione del contratto, l'obbligo di:	
	a) fornire al Comune tutti i dati ed elementi statistici che	
	saranno richiesti;	
	b) mantenere il servizio sempre in perfetta efficienza di	
	funzionamento in modo di assicurare una efficace riscossione,	
	provvedendo, in particolare, a tutte le spese di cancelleria ed	
	alle spese generali di gestioni inerenti e conseguenti al	
	funzionamento del servizio;	
	c) effettuare, a proprie spese, la gestione del servizio in maniera	
	informatizzata attraverso procedure che consentano il trasferimento	
	di tutti i dati nell'ambito delle procedure utilizzate dal Comune.	



	Qualora il Comune modifichi o rinnovi le procedure utilizzate, nel	
	corso della gestione del servizio, dovrà tempestivamente comunicare	
	all'appaltatore l'avvenuto cambiamento;	
	d) collaborare alle attività di ispezione e verifica disposte dal	
	Comune, fornendo i dati e gli elementi occorrenti per	
	l'acquisizione di notizie sul servizio svolto;	
	e) fornire tutte le prestazioni connesse all'oggetto dell'appalto	
	che non comportino ulteriori aggravii degli adempimenti dietro	
	semplice richiesta del Comune, qualora se ne ravvisi la necessità	
	di assicurare economicità, efficienza e funzionalità dei servizi.	
	<b>Art. 2</b>	
	1. Il servizio appaltato verrà effettuato in esclusiva e nella	
	osservanza di tutte le norme contenute negli appositi Regolamenti	
	che li disciplinano e nel capitolato speciale d'appalto.	
	2. L'appaltatore dovrà applicare le tariffe deliberate senza alcuna	
	facoltà di apportarvi la minima variazione.	
	<b>Art. 3</b>	
	1. L'appaltatore subentrerà al Comune in tutti i diritti ed	
	obblighi previsti dai Regolamenti comunali e dalle disposizioni di	
	legge vigenti in materia e dovrà altresì attenersi alle	
	disposizioni e regolamenti che il Comune medesimo adotterà a	
	seguito di provvedimenti legislativi o di sua iniziativa.	
	<b>Art. 4</b>	

	1. L'appaltatore ha l'obbligo di dotarsi di personale idoneo da	
	adibire esclusivamente al servizio, in misura sufficiente ad	
	assicurare il regolare andamento dello stesso.	
	2. Tutti gli oneri di personale sono ad esclusivo carico	
	dell'appaltatore il quale risponde, nei confronti del Comune e	
	degli utenti, dell'operato dei propri dipendenti i quali dovranno	
	essere muniti di tessera di riconoscimento e attenersi - nello	
	svolgimento delle proprie mansioni - per quanto applicabile, a	
	quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della	
	pubblica amministrazione.	
	3. L'appaltatore è integralmente responsabile dell'operato dei	
	propri dipendenti.	
	<b>Art. 5</b>	
	1. Per tutte le operazioni di esazione, l'appaltatore dovrà	
	servirsi di procedure meccanizzate di riscossione necessarie per le	
	operazioni di esazione e che permettano un facile controllo da	
	parte del Comune.	
	2. L'appaltatore, come sopra rappresentato, si obbliga ad eseguire	
	il servizio secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato	
	Speciale d'Appalto, nonché in conformità al progetto tecnico dallo	
	stesso presentato in sede di gara, con la condizione che le	
	riscossioni avverranno esclusivamente su conto corrente postale e/o	
	bancario intestato al Comune.	
	<b>Art. 6</b>	
	1. L'appaltatore si obbliga:	

	a) ad attuare la piena ed integrale applicazione ai propri addetti	
	dei contenuti economici-normativi della contrattazione nazionale	
	del settore e dei contratti integrativi vigenti e di rispettare le	
	vigenti norme in materia di lavoro secondo la tipologia	
	contrattuale assunta nel rapporto;	
	b) a rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.	
	Lgs. 81/2008) nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti	
	dei lavoratori dipendenti;	
	c) ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori	
	dipendenti, il trattamento economico prescritto dal C.C.N.L.	
	indicato in sede di gara;	
	2. Le Parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di	
	gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto	
	al lavoro dei disabili e che è stata acquisita apposita	
	documentazione in sede di verifica del possesso dei requisiti di	
	ordine generale, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di	
	cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al	
	lavoro dei disabili".	
	<b>Art. 7</b>	
	1. L'Amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo dei	
	propri organi, ad ogni forma di controllo e di esame degli atti	
	d'ufficio. L'appaltatore o un suo incaricato dovranno tenersi a	
	disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà	
	ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e alla regolarità	
	delle riscossioni.	

2. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalle disposizioni vigenti, all'appaltatore possono essere inflitte penali, che vanno da un minimo di 100,00 euro fino a un massimo di 5.000,00 euro come dettagliato all'art. 18 del "Capitolato Speciale d'Appalto".

#### **Art. 8**

1. Tutte le spese occorrenti alla gestione del servizio, imposte e tasse comprese, presenti e future, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, il quale si intende ripagato anche di esse con la sola corresponsione da parte del Comune del compenso di cui al successivo art. 9, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 3 del CSA.

#### **Art. 9**

1. Per il servizio di cui al presente contratto è riconosciuto all'appaltatore un aggio di riscossione del       %, così come risultante dalle procedure di gara, sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

#### **Art. 10**

1. L'aggio va rapportato all'ammontare lordo complessivo riscosso per tutta la durata contrattuale e comprensivo di ogni onere. Il Comune provvede ad incassare direttamente, su conti correnti dedicati ad hoc, gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti. Il Comune ha l'obbligo di riversare all'appaltatore,

	previa emissione di regolare fattura, l'ammontare di spettanza per	
	ogni singola entrata affidata e gestita.	
	<b>Art. 11</b>	
	1. ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, in caso di particolari	
	condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del	
	costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per	
	cento dell'importo complessivo, si procede a seguito di istanza	
	dell'appaltatore o, in caso di diminuzione, su iniziativa d'ufficio	
	del responsabile unico del progetto, alla revisione prezzi nella	
	misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5	
	per cento applicata alle prestazioni da eseguire.	
	2. Ai fini della determinazione della variazione del costo del	
	servizio, si utilizzano gli indici sintetici di costo di	
	costruzione elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.	
	36/2023.	
	<b>Art. 12</b>	
	1. Il presente contratto avrà validità di quattro anni decorrenti	
	dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza	
	il rapporto si intende risolto di diritto senza l'obbligo di	
	disdetta.	
	2. Il contratto può essere prorogato per ulteriori due anni, agli	
	stessi patti e condizioni del presente contratto, secondo le	
	modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 120, comma 10 del D.Lgs.	
	n. 36/2023.	

	3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o	
	una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto	
	dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'appaltatore	
	l'esecuzione alle condizioni originariamente previste secondo le	
	modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n.	
	36/2023.	
	4. Il contratto potrà essere prorogato, prima della sua scadenza,	
	in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili	
	ritardi nella conclusione della procedura di affidamento per il	
	tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura,	
	dall'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	5. il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova	
	procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120 del D.Lgs.	
	36/2023.	
	<b>Art. 13</b>	
	1. L'affidatario incorrerà nella risoluzione del contratto per i	
	motivi indicati nell'art. 19 e seguenti del Capitolato Speciale	
	d'Appalto.	
	2. L'addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione	
	scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi con PEC entro i termini	
	di 10 giorni dal verificarsi del comportamento o dall'avvenuta	
	conoscenza da parte del Comune; entro 20 giorni dal ricevimento	
	della contestazione l'appaltatore potrà formulare le proprie	
	controdeduzioni.	

	3. L'appaltatore decaduto, cessa con effetto immediato dalla	
	conduzione del servizio e sarà privato di ogni potere in ordine	
	alle procedure di accertamento e riscossione.	
	4. Il contratto può essere modificato in corso di efficacia alla	
	ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 120 del D.Lgs.	
	36/2023.	
	<b>Art. 14</b>	
	Il Funzionario Responsabile, ai sensi del regolamento comunale	
	vigente, è designato dall'appaltatore.	
	<b>Art. 15</b>	
	1. Il Comune può disporre la risoluzione del presente contratto nei	
	casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 18	
	e seguenti del CSA.	
	2. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di	
	ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è	
	fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della	
	comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.	
	3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui	
	imputabili.	
	<b>Art. 16</b>	
	1. Qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle	
	prestazioni dovute si applicano, in quanto compatibili, le	
	disposizioni dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi	
	dell'art. 211 del medesimo decreto.	

	2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte	
	dell'appaltatore cessa la materia del contendere.	
	3. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi legali	
	cominciano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla	
	accettazione dell'accordo bonario da parte del Comune.	
	4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore	
	non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi	
	di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.	
	5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,	
	comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo	
	bonario di cui al comma 1, saranno deferite al Giudice Ordinario	
	con esclusione della competenza arbitrale. Foro competente è quello	
	di Forlì, luogo ove il contratto è stato stipulato.	
	<b>Art. 17</b>	
	1. In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, qualora il	
	curatore non prosegua l'esecuzione ai sensi dell'art. 124, comma 4,	
	del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune si avvale, salvi e impregiudicati	
	ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della	
	procedura prevista dall'art. 122, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e	
	dall'art. 10, commi 4 e 6, del relativo Allegato II.14.	
	<b>Art. 18</b>	
	1. Per il presente appalto l'Amministrazione si riserva, ai sensi	
	dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, di procedere alla sostituzione	
	dell'originario appaltatore, interpellando progressivamente i	



soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, nei casi previsti dalla norma medesima.

#### **Art. 19**

1. L'appaltatore deve essere dotato di domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 - bis del D.Lgs. n. 82/2005 risultante dall'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 6-bis del medesimo Decreto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui al comma 2, deve essere tempestivamente comunicata al Comune.

#### **Art. 20**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 119, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 36 della Legge n. 300/1970, si precisa che:

1) Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ed in ogni caso tutte le norme contenute nel CCNL identificato dal codice alfanumerico unico                     . L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla

	struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua	
	qualificazione giuridica, economica e sindacale.	
	2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in	
	materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,	
	assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i	
	dipendenti dalla vigente normativa.	
	3) L'appaltatore è responsabile, in rapporto al Comune di Santa	
	Sofia e nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi	
	preposti, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli	
	eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro	
	dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non	
	disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia	
	stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di	
	cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri	
	diritti del Comune. Tali obblighi si estendono anche al cottimo.	
	L'appaltatore è, altresì, responsabile del versamento dei	
	contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori	
	somministrati, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, per il	
	periodo in cui sono stati utilizzati.	
	4) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento	
	unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente	
	dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di	
	subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, si	
	applica l'art. 11, comma 6 del n. D.Lgs. 36/2023.	

	5) Per le eventuali detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui	
	sopra, l'Impresa non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo	
	a risarcimento di danni.	
	6) Relativamente al pagamento dei dipendenti dell'appaltatore, del	
	subappaltatore o dei titolari di subappalti, vale quanto stabilito	
	dagli artt. 11, comma 6, e 119, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e	
	dalle disposizioni contenute nel CSA.	
	7) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi sopra indicati il	
	Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
	dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso	
	di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia	
	definitiva.	
	<b>Articolo 21</b>	
	1. L'assenza di cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.	
	159/2011 rientra tra i requisiti di ordine generale per la	
	partecipazione e l'esecuzione di appalti pubblici.	
	2. L'appaltatore ed il subappaltatore, preliminarmente alla	
	stipulazione del contratto d'appalto o al rilascio	
	dell'autorizzazione al subappalto, sono soggetti agli accertamenti	
	previsti dal D.Lgs. n. 159/2011.	
	3. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, tra cui l'obbligo di	
	utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi	
	presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati,	
	anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i	

	movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno	
	registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e	
	saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico	
	bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei	
	a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti,	
	per ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice	
	identificativo di gara (CIG) <span style="background-color: yellow;">          </span> , salve le eccezioni	
	previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.	
	4. L'appaltatore si impegna ad incaricare l'Istituto bancario o la	
	Società Poste italiane S.p.a. di trasmettere, a richiesta della	
	Prefettura di Forlì-Cesena, l'estratto conto relativo alle	
	movimentazioni finanziarie, registrate sui conti correnti dedicati	
	alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010.	
	5. In caso di subappalto od altro subcontratto, l'affidatario si	
	impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori	
	ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
	clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata	
	e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla	
	prefettura competente della notizia dell'inadempimento della	
	propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	L'affidatario si impegna, altresì, anteriormente all'avvio	
	dell'esecuzione dei subcontratti, a trasmetterne copia al Comune di	

	Santa Sofia, per la verifica di cui all'art. 3, comma 9, della	
	legge sopra citata.	
	6. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, ai	
	sensi dell'art. 3, comma 7, della legge sopra citata, dovranno	
	comunicare al Comune di Santa Sofia, nella persona del responsabile	
	dell'esecuzione del contratto, gli estremi identificativi del conto	
	corrente o dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla	
	loro accensione (oppure, se già esistenti, dalla loro prima	
	utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa	
	pubblica), nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice	
	fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi	
	soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica	
	relativa ai dati trasmessi.	
	7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli	
	altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto	
	ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.	
	8. L'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti ad essere in	
	regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei	
	disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999 e della	
	Circolare Min. Lavoro e Previdenza Sociale 26.6.2000 n. 41.	
	9. L'appaltatore si impegna a rispettare, per quanto compatibili,	
	gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013,	
	"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici" e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Santa	

	Sofia; la violazione di tali obblighi costituisce causa di	
	risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del	
	medesimo Decreto e dell'art. 2, comma 5, del Codice di	
	comportamento del Comune di Santa Sofia.	
	<b>Art. 22</b>	
	1. In relazione all'esecuzione del presente contratto, che comporta	
	attività di trattamento di dati personali per conto del Comune di	
	Santa Sofia, l'appaltatore assume il ruolo di Responsabile del	
	trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679	
	(GDPR) e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, come	
	modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.	
	2. L'appaltatore si obbliga a trattare i dati personali	
	esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del servizio	
	oggetto del presente contratto e in conformità alle istruzioni che	
	saranno impartite dal Comune, in qualità di Titolare del	
	trattamento, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e della	
	normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati	
	personali.	
	3. In particolare l'appaltatore si impegna a:	
	a) adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire	
	un livello di sicurezza conforme all'art. 32 GDPR;	
	b) designare il proprio personale incaricato del trattamento,	
	assicurandone la formazione e l'obbligo di riservatezza ai sensi	
	degli artt. 29 e 32, par. 4, GDPR;	

	c) non comunicare, diffondere o trasferire i dati a terzi se non su	
	espressa autorizzazione del Titolare o per obbligo di legge;	
	d) collaborare con il Comune per il rispetto degli obblighi di cui	
	agli artt. 33, 34 e 36 GDPR in materia di violazioni dei dati	
	personali e valutazioni d'impatto;	
	e) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art.	
	30, par. 2, GDPR, ove richiesto.	
	4. L'appaltatore sarà formalmente designato Responsabile del	
	trattamento con apposito atto predisposto dal Comune	
	successivamente all'affidamento del servizio, ai sensi dell'art.	
	28, par. 3, GDPR, che specificherà la natura, le finalità, le	
	categorie di dati trattati, le istruzioni vincolanti e le misure di	
	sicurezza da adottare.	
	5. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in	
	materia di protezione dei dati personali e dalle istruzioni	
	impartite dal Comune potrà costituire causa di risoluzione del	
	contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, oltre a	
	determinare responsabilità contrattuali e risarcitorie in capo	
	all'appaltatore.	
	<b>Art. 23</b>	
	1. L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, che le	
	prestazioni da subappaltare, previa autorizzazione del Comune e,	
	nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, sono le seguenti:	
	a) [REDACTED];	
	b) [REDACTED];	

c)                      ;

2. Le prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal CSA all'art. 14.

#### **Art. 24**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva i cui estremi sono indicati nella premessa del presente contratto.

2. La garanzia è regolata dalle disposizioni di legge e dall'art. 11 del CSA.

#### **Art. 25**

1. l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha provveduto a stipulare una specifica polizza per la responsabilità civile verso terzi con le caratteristiche di cui all'art. 10 del CSA, i cui estremi sono indicati nella premessa del presente contratto.



	3. L'appaltatore si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre	
	in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle	
	condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa.	
	4. Il Comune è integralmente esonerato dalle responsabilità	
	scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non	
	risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a	
	vigilare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.	
	<b>Art. 26</b>	
	1. Restano a carico dell'appaltatore:	
	a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli	
	adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,	
	all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione	
	dell'appalto;	
	b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai	
	luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o	
	inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.	
	<b>Art. 27</b>	
	1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante	
	a determinarne il contenuto e le obbligazioni ai sensi dell'art.	
	1346 del codice civile, i documenti sottoindicati:	
	A) Capitolato speciale d'appalto - Allegato "A";	
	B) Progetto del servizio presentato dall'appaltatore in sede di	
	gara - Allegato "B";	
	<b>Art. 28</b>	

	1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme	
	legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori	
	pubblici ed in particolare il D.Lgs. n. 36/2023 e il Regolamento	
	per la disciplina dei contratti del Comune di Santa Sofia, in	
	quanto compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023.	
	<b>Art. 29</b>	
	1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti	
	(imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico	
	dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 62 del R.D. 827/1924.	
	2. È altresì a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo, da	
	assolvere una tantum al momento della stipula del contratto, fatta	
	eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto	
	1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.	
	642, in base all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 ed al	
	relativo Allegato I.4.	
	3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente	
	contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si	
	richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del	
	D.P.R. n. 131/1986; la fideiussione richiamata all'art. 24 non è	
	soggetta all'imposta di registro in quanto richiesta dall'art. 117	
	del D.Lgs. n. 36/2023.	
	4. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.	
	*****	
	Per il Comune di Santa Sofia - il Responsabile del Settore II -	
	Servizio Finanziario <span style="background-color: yellow;">                    </span> , - (firma digitale)	

Per l'Impresa Appaltatrice                      - Il Rappresentante

Legale Sig./Sig.ra                      - (firma digitale)

L'Ufficiale Rogante Segretario Comunale - [REDACTED] - (firma digitale)